



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 2 del 09/01/2020

OGGETTO: PROROGA UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 557 DELLA L. N. 311/2004

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Gennaio alle ore 12:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascchini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	FRASCHINI PAOLO MARIO	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VIDE' SIMONA		X
<u>3</u>	Assessore	SIGNORELLI FABIO	X	

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: PROROGA UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 557 DELLA L. N. 311/2004

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

Rilevato che, all'interno della sezione operativa del DUP è inclusa la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022, e contemplata la possibilità per l'anno 2020 del ricorso a forme contrattuali flessibili quali le convenzioni ex art. 14 del CCNL Regioni ed autonomie Locali del 22.01.2004, assunzioni ex art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 e ex art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Dato atto che nell'ambito della dotazione organica del Comune di Linarolo non è presente la figura di Responsabile del Servizio tecnico;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 10/06/2019 con la quale è stato previsto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'utilizzo di una unità di personale dipendente — Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D (Arch. Massaro Antonio), per un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali, al di fuori del normale orario settimanale di lavoro, con decorrenza dal 10/06/2019 e scadenza in data 31/12/2019;

Evidenziato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo cui "L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

Visto la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000. Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art 49 del Decreto Legge 112 del 25/06/2008 il quale testualmente recita "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto n. 17 dell'08/05/2008, secondo cui, da un lato, l'art. 1 comma 557 della legge n 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in

vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria n. 41 del 20/03/2013, secondo cui le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, comma 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 448 del 18/10/2013 nella quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, comma 557 della L. 311/2004, rientra nel computo dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

Precisato che il servizio prestato dall'Arch. Antonio Massaro presso il Comune di Linarolo si svolge al di fuori dell'orario di servizio per 12 ore settimanali;

Dato atto che il Comune di Linarolo è un Comune con una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e rilevato che:

- il ricorso all'istituto previsto dall'art 1 comma 557 della l. 311/04 è ritenuto ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

Ritenuto dover proseguire nell'utilizzo del dipendente del Comune di San Martino Siccomario, Arch. Antonio Massaro, per garantire la presenza della figura del Responsabile del Servizio tecnico, di cui l'Ente è privo;

Ritenuto pertanto di poter utilizzare il dipendente Antonio Massaro, Istruttore direttivo categoria D4, Responsabile del Servizio tecnico del Comune di San Martino Siccomario (PV), al di fuori dell'orario di servizio fino al 30.04.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, precisando che il servizio dovrà essere prestato al di fuori dell'orario di lavoro per 12 ore settimanali;

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto un compenso determinato nella misura del trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di San Martino Siccomario, rapportato alle ore di servizio da svolgere presso questo Ente, oltre il rimborso delle spese di viaggio;

Dato atto che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11 comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e verificato il rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre l'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, del dipendente del Comune di San Martino Siccomario Antonio Massaro, Istruttore direttivo categoria D, Posizione economica D5, Responsabile del Servizio tecnico del suddetto Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al di fuori del normale orario di lavoro e fino al 30/04/2020;
- 3) di dare atto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto un compenso determinato nella misura del trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di San Martino Siccomario, rapportato alle ore di servizio da svolgere presso questo Ente, oltre il rimborso delle spese di viaggio;
- 4) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Paolo Mario Frascini

(atto sottoscritto digitalmente)

il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano